

**LINEE GUIDA CORSI INTERNAZIONALI**  
CORSI INTERATENEO INTERNAZIONALI A ORDINAMENTO CONGIUNTO  
e  
CORSI CON MOBILITA' STRUTTURATA CON RILASCIO DEL TITOLO

**PREMESSA**

Con l'adesione allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA), l'Italia si è impegnata ad applicare i principi e le linee guida definiti dal Processo di Bologna per l'assicurazione della qualità dei percorsi di studio, adottando gli strumenti individuati per agevolare il riconoscimento dei titoli accademici e la mobilità: il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS), il supplemento al diploma (Diploma Supplement) e il registro europeo per la certificazione della qualità (EQAR).

La struttura della formazione universitaria organizzata su tre livelli, il riconoscimento reciproco automatico dei diplomi e dei risultati conseguiti nei periodi di studio all'estero, la carta europea dello studente hanno altresì rafforzato gli istituti e i sistemi di istruzione superiore dell'EHEA, con l'obiettivo di facilitare la mobilità degli studenti e la creazione di reti tra università europee al fine di aumentare la competitività, la qualità e l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e dell'innovazione.

In merito alla situazione registrata in Europa, la Commissione Europea ha recentemente evidenziato come il processo di armonizzazione dei sistemi di istruzione superiore comporti ancora difficoltà legate alla realizzazione di attività e programmi didattici internazionali congiunti a tutti i livelli, tra queste la presenza di requisiti incompatibili che impediscono il rilascio di titoli congiunti, incluso un titolo europeo congiunto.

In particolare, il rilascio di titoli congiunti è ostacolato, nei diversi Paesi dell'Unione, da requisiti incompatibili con l'erogazione di attività e programmi didattici interateneo internazionali, ad esempio le differenze nella valutazione e nell'assegnazione dei crediti, anche quando si adotta il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS), o programmi di studio che prevedono un numero diverso di crediti ECTS minimi o massimi per corso, e forme diverse di autonomia istituzionale.

Inoltre, i quadri legislativi nazionali che regolano la valutazione di singoli settori disciplinari ostacolano lo sviluppo di moduli interdisciplinari, specialmente in vista della progettazione di titoli internazionali congiunti.

Nella sua proposta di raccomandazione indirizzata al Consiglio dei Ministri dell'Unione in data 18 gennaio 2022, la Commissione ha suggerito, tra le molte iniziative di riforma, di incoraggiare e agevolare gli istituti di istruzione superiore nell'attivazione di programmi congiunti e nel rilascio di titoli congiunti e, in tale contesto, di facilitare il rilascio a livello nazionale di un diploma europeo congiunto che risulti collegato ai quadri nazionali delle qualifiche.

Le indicazioni presenti in questa guida riflettono la situazione attuale a livello normativo europeo e nazionale, nonché le prassi adottate nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore nel recepire i principi del Processo di Bologna; e come queste sono state applicate dalle università nella ricerca di soluzioni per la gestione dei corsi di studio internazionali nel corso di sviluppo dei rapporti di collaborazione reciproca.

Nel recepire le proposte di internazionalizzazione dei percorsi di studio indicate dall'Europa, la normativa italiana ha individuato fino ad adesso due modalità di intervento che si caratterizzano per la promozione, da un lato, di corsi di studio connotati da una coorte internazionale di studenti o tenuti in lingua inglese e, dall'altro, di corsi internazionali il cui percorso didattico è realizzato in collaborazione con atenei stranieri.

La norma comprende in quest'ultima categoria gli Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM), lanciati dalla Commissione Europea per promuovere e guidare l'internazionalizzazione dei programmi di studio dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

Le denominazioni usate in ambito accademico per descrivere le attività che rientrano nella categoria dei percorsi formativi internazionali, sia a livello europeo che extra-europeo, sono le più varie. Di seguito sono riportate quelle più riconosciute e utilizzate.

**DEFINIZIONI**

**Joint Programme:** definizione utilizzata a livello internazionale in senso generale per indicare un corso di studio internazionale. Il termine assume una connotazione più specifica quando è utilizzato per indicare un corso interateneo internazionale a ordinamento congiunto tra due o più istituzioni di paesi diversi che si conclude con il rilascio a tutti gli studenti di un Joint Degree o di un Double/Multiple Degree, compatibilmente con le disposizioni vigenti nei paesi sede dell'università partner.

**Joint Degree/Joint Diploma:** definizione internazionale che connota il titolo di studio rilasciato congiuntamente da due o più istituzioni di istruzione universitaria.

Il termine sta anche a significare un modello unico di diploma/pergamena contenente le denominazioni delle istituzioni che rilasciano il titolo di studio e la denominazione del titolo di studio o dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni partner.

**Joint Degree/Joint Diploma:** il termine può essere anche usato per indicare un corso a ordinamento congiunto (vedi Joint Programme).

**Double Degree/Multiple Degree:** definizione che indica il rilascio del titolo di studio nazionale da parte di ciascuna delle istituzioni di istruzione universitaria che partecipano ad un corso internazionale, sia esso un corso interateneo internazionale a ordinamento congiunto o un corso con mobilità strutturata che prevede il rilascio del titolo.

Esso sta anche a significare il modello di diploma/pergamena rilasciato da ciascuna delle università che partecipano a un corso interateneo internazionale a ordinamento congiunto oppure a un corso con mobilità strutturata che prevede il rilascio del titolo.

**Double Degree (o anche Dual Degree):** il termine Double Degree è impiegato in generale anche per indicare percorsi formativi internazionali definiti dalla normativa italiana come corsi con mobilità internazionale strutturata che portano al rilascio del doppio titolo o del titolo multiplo. Il termine mobilità strutturata per titoli è usato nella normativa nazionale per individuare due diverse forme di collaborazione internazionale. La prima consiste nella definizione, in convenzione con i partner, di gruppi di singole unità di apprendimento che lo studente potrà svolgere presso l'Ateneo ospite, anche tenendo conto delle caratteristiche specifiche della sede straniera. Le sedi partner si accordano per il rilascio del titolo doppio o multiplo al termine del corso di studio. La seconda forma di mobilità strutturata per titoli consiste nella creazione di percorsi di studio integrati, attraverso lo sviluppo di curriculum internazionali con obiettivi didattici condivisi e offerta formativa complementare, attivati da due o più partner internazionali nell'ambito di corsi di studio nazionali. Il titolo di studio doppio, multiplo o congiunto è rilasciato solo agli studenti iscritti al curriculum internazionale.

**Erasmus Mundus Joint Master - EMJM:** corso internazionale a livello di laurea magistrale che può essere a ordinamento congiunto (Joint Programme) oppure a mobilità strutturata con mobilità per titoli che prevede l'attivazione di curriculum internazionale (Double Degree). Il percorso didattico di un EMJM è progettato e coordinato nell'ambito del programma UE Erasmus+ da un partenariato composto da università europee, aperto anche a università non-europee.

**Microcredentials:** Crediti formativi assegnati ad unità di apprendimento modulari, autoconsistenti e orientate al mercato del lavoro, in risposta alla necessità di forme di istruzione e formazione più flessibili e incentrate sul discente, svolte in presenza, a distanza, o in formato misto, che possono essere identificate con moduli innovativi, laboratori internazionali, summer/winter schools, seminari nell'ambito di progetti di formazione internazionali, ecc.

Il termine microcredentials, che designa questa tipologia di crediti universitari, è utilizzato anche per indicare le vere e proprie attività formative a cui si riferiscono. Le microcredentials supportano le politiche europee dell'istruzione superiore (Consiglio Europeo dei Ministri – Göteborg 2017) mirate allo sviluppo di reti di università di tutta l'UE che consentano agli studenti di ottenere un titolo di studio universitario combinando attività di studio svolte in diversi paesi dell'UE e contribuiscano alla competitività internazionale delle università europee.

#### **European Degree:**

Si tratta di un titolo europeo congiunto ideato per tutti i livelli di studio (laurea, laurea magistrale, dottorato e opportunità di apprendimento).

Obiettivo della Commissione Europea da raggiungere attraverso un percorso graduale, da sperimentare a partire dal 2022 nell'ambito di Erasmus+, i passi iniziali verso l'istituzione di un titolo europeo congiunto consisteranno nella raccolta di esperienze utili al fine di sviluppare, in prima battuta, i criteri per il rilascio di un marchio di titolo universitario europeo.

Tale marchio dovrebbe essere rilasciato come certificato complementare al titolo che gli studenti conseguono con il completamento di programmi congiunti di studio (Joint Programmes) organizzati da istituti di istruzione superiore di paesi diversi nel contesto della cooperazione internazionale.

#### **LA NORMATIVA NAZIONALE**

Così come recepita dalla normativa italiana, la normativa europea consente agli istituti di istruzione superiore di sviluppare e attuare attività comuni innovative a livello internazionale, permettendo loro di mettere in atto approcci e misure adeguate riguardanti:

- l'uso di informazioni sulla certificazione esterna della qualità dei programmi e/o degli istituti di istruzione superiore europei secondo le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG);
- la possibilità di riconoscere l'apprendimento precedente, tramite requisiti di qualità trasparenti ed equi;
- i criteri di ammissione e di iscrizione degli studenti;
- la definizione delle lingue di insegnamento;
- la percentuale di apprendimento online nell'offerta formativa complessiva, la percentuale di mobilità degli studenti (apprendimento in presenza, virtuale o misto) incorporata nell'attività didattica comune e la percentuale e l'organizzazione di tirocini, attività di apprendimento basato sul lavoro, approcci basati sulle sfide e approcci interdisciplinari;
- l'inclusione di percorsi di apprendimento flessibili, come brevi esperienze di apprendimento che consentono di ottenere microcredenziali;
- le regole per l'assegnazione e il trasferimento dei crediti e la trasparenza nella valutazione;

Con una serie di atti legislativi, il MUR ha pertanto disciplinato la mobilità studentesca internazionale e la formazione in lingua straniera, ha inoltre dettato le regole per l'attivazione di percorsi di studio in collaborazione con partner stranieri.

L'intervento del legislatore italiano a favore dell'internazionalizzazione dei percorsi di studio universitari si è concentrato da un lato sui corsi di studio nazionali che contemplano classi formate anche da studenti internazionali, e sui corsi di studio nazionali tenuti in lingua inglese. Ha definito altresì la tipologia di percorsi di studio internazionali sviluppati congiuntamente con istituzioni universitarie straniere.

In base alla normativa italiana, i percorsi di studio internazionali sviluppati congiuntamente con istituzioni universitarie straniere, tra i quali sono ricompresi i corsi EMJM, si suddividono in corsi interateneo internazionali a ordinamento congiunto e in corsi di studio con mobilità strutturata. Questa tipologia di corsi prevede il rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto.

Essi sono articolati come segue:

**Corsi interateneo** - Ai sensi della normativa nazionale, i corsi interateneo con atenei stranieri a ordinamento congiunto o verosimilmente Joint Programmes, sono istituiti e attivati sulla base di una convenzione stipulata con una o più istituzioni straniere nella fase di predisposizione dell'Ordinamento didattico.

Tutti gli iscritti ottengono il titolo congiunto (o doppio/multiplo) come disciplinato nella convenzione, in ottemperanza alle regole stabilite dalla normativa del Paese della/e università partner per il rilascio dei titoli.

L'eventuale qualificazione del carattere internazionale del corso di studio è indicata nella sezione "Qualità" della scheda SUA. La convenzione è inserita in RAD ed è valutata dal CUN., è inoltre inserita nel Quadro SUA CdS Amministrazione.

**Corsi con mobilità strutturata per titoli** - I corsi con mobilità internazionale strutturata fondati su uno o più accordi per il rilascio del doppio titolo o del titolo multiplo (Double Degree) sono considerati "corsi internazionali" ai sensi della normativa italiana qualora:

- si preveda, o sia già certificato, che almeno il 20% degli studenti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 30 ECTS/CFU all'estero in tutta la carriera con riferimento al corso in questione;
- o il cui accordo di collaborazione preveda espressamente lo svolgimento di un periodo di studi all'estero di almeno 6 mesi.

Sull'argomento, il CUN interviene precisando la differenza tra corsi interateneo a ordinamento congiunto, Joint Programmes, e corsi con mobilità strutturata che prevedono il rilascio del titolo di studio doppio o multiplo, Double Degree: "Sono a carattere internazionale i corsi interateneo con atenei stranieri. Non si configurano come corsi interateneo i corsi di studio erogati integralmente da un ateneo italiano, anche se sono state stipulate convenzioni con uno o più Atenei stranieri per la mobilità internazionale degli studenti e per il rilascio di un titolo da parte dell'università di origine e da parte di quella ospitante. In questo caso le relative convenzioni non devono essere inserite nel quadro SUA CdS [Amministrazione], ma nel quadro B5 della SUA-CdS", [Servizi di contesto, sezione assistenza e accordi per la mobilità degli studenti].

**Erasmus Mundus Joint Masters** - Sono considerati sullo stesso piano dei corsi interateneo e rientrano perciò nella categoria dei corsi "a carattere internazionale" gli Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM), sia che si tratti di veri e propri corsi di laurea magistrale interateneo (Joint Programme), sia che essi riguardino curriculum internazionali attivati nell'ambito di un corso di laurea magistrale nazionale (Double Degree).

L'inclusione degli EMJM nella categoria dei corsi a carattere internazionale decade con il termine della partecipazione al programma di riferimento.

#### ACCREDITAMENTO DI JOINT PROGRAMMES E DOUBLE DEGREES

Nei paesi dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA), i corsi internazionali sono attivati in partenariato con istituzioni di istruzione superiore accreditate a livello nazionale e/o internazionale in base ai principi dell'European Approach for the Quality Assurance of Joint Programmes.

Come si sa, in Italia opera l'Agenzia italiana per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR).

Nel sovrintendere al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca, l'ANVUR cura la valutazione esterna della qualità delle attività da questi svolte. In particolare, tra i suoi compiti, vi è quello di definire i criteri e le metodologie per la valutazione delle sedi e dei corsi di studio, ai fini del loro accreditamento.

L'ANVUR è accreditata come membro ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), organismo internazionale che ha il compito di accreditare le agenzie di valutazione e assicurazione di qualità operanti nei paesi che aderiscono al processo di Bologna in aderenza con le linee guida europee (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG 2015).

In base alla normativa italiana sono applicate alle sedi universitarie e ai corsi di studio le regole della autovalutazione, della valutazione periodica, dell'accreditamento e dell'accreditamento periodico. Queste stesse regole valgono per i corsi internazionali attivati in collaborazione con partner stranieri.

Forme simili di accreditamento sono presenti anche in gran parte dei paesi EHEA, con procedure e tempistiche diverse a seconda del paese.

Pur se in linea con gli indicatori dell'European Standard Guide (ESG), le modalità di accreditamento adottate nei diversi paesi dell'EHEA sono varie.

A questo proposito la Commissione Europea segnala che nei paesi in cui la certificazione esterna della qualità e l'accreditamento sono principalmente basati sui corsi di studio, l'approccio europeo all'assicurazione della qualità dei corsi sviluppati in collaborazione con università straniere non è ancora sufficientemente attuato e ciò ne ostacola la realizzazione e l'accreditamento.

Può avvenire pertanto che, nei paesi partecipanti, siano applicate ai corsi internazionali procedure diverse di certificazione esterna della qualità con regole nazionali difformi rispetto a quelle adottate in Italia che creano oneri amministrativi e ostacolano l'attuazione della didattica interdisciplinare e innovativa nell'ambito dei partenariati.

### **Modalità di accreditamento dei Joint Programmes e dei Double Degrees**

Un corso internazionale interateneo (Joint Programme) è proposto per l'accreditamento da tutte le istituzioni partner nei rispettivi paesi secondo le modalità e le tempistiche ivi previste dalla normativa vigente.

Nel caso di un corso a mobilità integrata con rilascio del titolo che prevede l'attivazione di un curriculum internazionale (Double Degree), ciascun partner cura l'accreditamento o il riaccreditamento a livello nazionale del proprio corso di studio o, se così stabilito dalla legislazione nazionale dei partner stranieri, della parte del corso (curriculum) che concorre al corso internazionale.

Qualora la proposta di attivazione di un corso internazionale provenga da un partner non EHEA, occorre verificare che nel paese sede dell'istituzione partner sia previsto un sistema di valutazione della qualità della formazione universitaria, nonché l'accreditamento delle sedi universitarie e dei corsi di studio.

E' pertanto necessario acquisire informazioni sui metodi e sulle procedure di accreditamento delle istituzioni e dei corsi universitari del paese partner e verificarne la congruità con quelli previsti dall'ordinamento italiano.

In aggiunta ai controlli e alle verifiche riguardanti la qualità dei corsi internazionali svolte a livello istituzionale e nazionale per ciascuna sede universitaria, una buona prassi propria dei programmi finanziati dalla Commissione Europea, ma ormai diffusa nei programmi di formazione, è quella di istituire una commissione congiunta (Joint Committee) composta da membri di ciascuna università partner che monitori e controlli il mantenimento dei requisiti di qualità del corso ed eventualmente ne proponga l'aggiornamento alle strutture competenti in ciascuna sede, anche in vista del suo riaccreditamento.

### **ACCESSO AI CORSI. DICHIARAZIONE DI LISBONA E BOLOGNA PROCESS**

Con la Dichiarazione di Lisbona, firmata dall'Italia nel 1997 e successivamente ratificata con Legge 11 luglio 2002, n.148, è garantito il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i Paesi firmatari.

Nel nostro Paese, la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle istituzioni di istruzione superiore.

Ai sensi della Convenzione di Lisbona, "Ciascuna Parte riconosce, ai fini dell'accesso ai programmi appartenenti al suo sistema di insegnamento superiore, le qualifiche rilasciate dalle altre Parti e che soddisfano, in queste altre Parti, le condizioni generali di accesso all'insegnamento superiore" (art. IV.1), a meno che non vi sia una differenza sostanziale tra le condizioni di accesso.

Con riferimento al riconoscimento della mobilità per studio la Convenzione precisa che "Ciascuna parte riconosce i periodi di studi effettuati in un'altra Parte nell'ambito di un programma di insegnamento superiore. Questo riconoscimento comprende tali periodi di studi *in vista del completamento di un programma di insegnamento superiore nella Parte in cui il riconoscimento è domandato*" (art. V.1).

In particolare ciascuna Parte facilita il riconoscimento dei periodi di studi quando:

a) vi è stato un accordo preventivo tra l'istituto di insegnamento superiore o l'autorità competente responsabile del periodo di studi, da una parte, e, dall'altra, l'istituto di insegnamento superiore o l'autorità competente in materia di riconoscimento responsabile del riconoscimento domandato; e

b) l'istituto di insegnamento superiore in cui il periodo di studi è stato completato ha rilasciato un certificato che attesta che lo studente ha soddisfatto le esigenze richieste per detto periodo di studi (art. V.3).

Per quanto riguarda invece il riconoscimento degli studi universitari ai fini dell'accesso ai corsi di studio di secondo e terzo livello, la Convenzione di Lisbona precisa, "Nella misura in cui una decisione di riconoscimento è basata sulle conoscenze e sulle abilità certificate da una qualifica di insegnamento superiore, ciascuna Parte riconosce le qualifiche di insegnamento superiore conferite in un'altra Parte, a meno che si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale tra la qualifica di cui viene domandato il riconoscimento ed il riconoscimento corrispondente nella Parte in cui viene domandato tale riconoscimento" (art. VI.1).

La valutazione, effettuata da una Parte, di una qualifica di insegnamento superiore rilasciata in un'altra Parte può assumere la forma di pareri rivolti ad un istituto di insegnamento ai fini dell'ammissione ai suoi programmi (art.VI.4b)

Stabilendo regole certe per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, i principi della Convenzione di Lisbona sono divenuti parte integrante del Processo di Bologna, contribuendo anche allo sviluppo dei corsi internazionali.

La Commissione Europea ha pertanto invitato i Paesi membri ad uniformare e consolidare le prassi per il riconoscimento della mobilità europea nell'ambito dei suoi programmi per l'istruzione e per la formazione superiore. Ha altresì sviluppato nuovi programmi specifici di finanziamento formulati in base ai principi della Convenzione di Lisbona, quali l'Erasmus Mundus Joint Masters.

Nel programma EMJM sono applicati gli Standards for Quality Assurance of Joint Programmes in the EHEA (vedi sopra) che contemplano, tra l'altro, il riconoscimento reciproco dei risultati dell'apprendimento e dei crediti da conferire e il riconoscimento del diploma o dei diplomi congiunti da parte delle istituzioni partner.

Nella progettazione di un corso internazionale *di laurea triennale* (sia esso a ordinamento congiunto ovvero un corso a mobilità strutturata con rilascio del titolo) è dunque necessario verificare che il sistema di istruzione secondaria del paese o dei paesi sede delle istituzioni partecipanti rilascino titoli di studio validi in Italia per l'accesso agli studi universitari.

La stessa verifica dovrà essere condotta sui titoli di studio universitari di primo livello rilasciati dalle istituzioni partner, quando si progetta un corso internazionale a livello *di laurea magistrale*.

Poiché la durata minima di un primo ciclo di studi universitario all'interno dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore è stabilita in applicazione dei principi del Processo di Bologna in 3 o 4 anni, per un totale di 180 o 240 ECTS, l'accesso al secondo livello di studi universitari è consentito con un titolo di studio di primo livello che comporti l'acquisizione di almeno 180 crediti ECTS. La verifica riguarderà, come previsto, anche le conoscenze e le abilità certificate dalla qualifica in esame.

## **OFFERTA DIDATTICA**

Recependo i principi del Processo di Bologna, la normativa in materia di istruzione superiore dei paesi EHEA stabilisce che i corsi di studio internazionali per i quali è previsto il rilascio del titolo doppio multiplo o congiunto, anche quelli selezionati per un co-finanziamento internazionale e/o comunitario nell'ambito del programma EMJM, devono essere progettati *nel rispetto degli obiettivi formativi specifici del corso di studi del raggiungimento dei risultati dell'apprendimento e degli sbocchi occupazionali attesi, essi devono inoltre assicurare la prevalente aderenza ai contenuti e alle attività previste nel percorso formativo, o comunque ad esso riconducibili.*

### **Joint Programmes**

Come si è visto, in base alla normativa italiana, l'ordinamento dei corsi interateneo internazionali (Joint Programmes) è stabilito congiuntamente dai partner che ne definiscono gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento, nonché gli sbocchi professionali. L'ordinamento del corso di studio internazionale può dunque essere impostato tenendo conto delle specificità dell'offerta formativa delle istituzioni partner nel rispetto di identici obiettivi formativi e risultati di apprendimento e mediante la definizione di congrui sbocchi professionali.

Nel progettare i Joint Programmes occorre tenere presente quanto espresso dalla norma riguardo alle attività affini o integrative, che consente di far rientrare in questa categoria tutte le attività formative relative a settori scientifico-disciplinari non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti, con la possibilità di utilizzare, per le attività di tale ambito, anche settori di base e caratterizzanti, se questo è funzionale al conseguimento degli obiettivi formativi del corso.

Pur nei limiti previsti dalla norma, a facilitare la progettazione di corsi di studio internazionali con caratteristiche di innovatività e interdisciplinarietà interviene il legislatore nel 2016 quando consente di accreditare, sebbene in numero limitato, nuovi corsi di studio che introducono, fra le attività di base e caratterizzanti, *ulteriori settori scientifico-disciplinari* rispetto a quelli previsti dalla tabella della classe del corso di studi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe.

### **Double Degrees**

Come descritto in precedenza, i corsi con mobilità internazionale strutturata per titoli (Double Degree) sono corsi di studio d'Ateneo che prevedono il rilascio agli studenti interessati, oltre che del titolo di studio "nazionale", anche di un titolo di studio rilasciato da atenei stranieri.

Delle due forme di mobilità internazionale strutturata per titoli individuate dalla norma (vedi il paragrafo normativa), quella che riguarda corsi di studio per i quali si prevede, o è già certificato, che almeno il 20% degli studenti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 30 CFU all'estero in tutta la carriera con riferimento al corso in questione, si deve basare su un accordo da stipulare con il partner o più partner stranieri per il riconoscimento di attività di formazione che evidentemente potranno essere diverse per tipologia e di durata varia.

Con questa forma di internazionalizzazione dei corsi universitari si dà modo agli studenti di impostare il proprio piano di studi (vedi sotto Student Centred Learning) scegliendo da un'offerta didattica che comprende le attività presenti nei percorsi di studio dei partner stranieri.

Tale possibilità può essere realizzata attraverso accordi specifici siglati con i partner per l'acquisizione, ai fini del rilascio del titolo di studio, dei crediti maturati con le attività prescelte. I crediti saranno ottenuti mediante la frequenza di singole unità di apprendimento o di pacchetti di attività formative brevi, a scelta dello studente, tra quelle stabilite in precedenza con l'università partner o la rete di università partner.

In base a quanto stabilito dal legislatore per la seconda tipologia di corso a mobilità strutturata, l'Ateneo italiano istituisce e attiva i corsi di studio singolarmente, provvedendo ad erogare integralmente tutti gli insegnamenti necessari per il conseguimento del titolo di studio. Può in seguito stipulare convenzioni con atenei stranieri finalizzate essenzialmente a disciplinare programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio) o ad individuare specifici curricula per gli studenti coinvolti in tali programmi.

La CRUI osserva che in entrambe le tipologie di corsi internazionali sopra esposte deve esservi un coordinamento nel disegno delle offerte formative tale da strutturare uno specifico percorso internazionale nell'ambito del corso di studio.

Il modello di curriculum internazionale sviluppato per i corsi di studio Double Degree prevede l'integrazione del corso di un Ateneo con un corso di studio straniero dello stesso livello che abbia gli *stessi obiettivi formativi specifici, gli stessi risultati dell'apprendimento e sbocchi professionali attesi.*

Ferma restando l'identità di obiettivi, risultati di apprendimento e di sbocchi professionali, il corso di studio offerto dall'università partner può risultare complementare e utile ad integrare il corso di studio di ateneo in quanto da esso possono essere mutate attività didattiche affini o integrative nelle quali far convergere tutte le attività formative relative a settori scientifico-disciplinari non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti.

Occorre tenere presente inoltre che, per integrare il curriculum internazionale, è possibile utilizzare anche attività di base e caratterizzanti dell'offerta formativa del partner, se questo è funzionale al conseguimento degli obiettivi formativi del corso.

Al contrario, non è previsto che siano introdotti tra le attività di base e caratterizzanti *ulteriori settori scientifico-disciplinari* rispetto a quelli previsti dalla tabella della classe del corso di studi, poiché questa possibilità è offerta solo ai nuovi corsi di studio. Per usufruirne in un corso già attivato occorre che tale corso sia presentato come corso di studio di nuova istituzione e siano pertanto attivate le procedure previste.

## **STUDENT CENTRED LEARNING**

Nell'ambito dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore è attribuita grande importanza all'apprendimento centrato sullo studente, (Comunicato di Yerevan 2015, ripreso dal Comunicato di Roma 2020).

Il CUN sottolinea che i regolamenti didattici di Ateneo devono assicurare la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti.

Il complesso delle disposizioni normative in merito alle attività a scelta dello studente è inteso a favorire la flessibilità dei percorsi formativi, anche per facilitare la mobilità e l'internazionalizzazione.

Il corso di studi può indicare attività formative la cui coerenza con il percorso formativo sia assicurata, ma possono essere accettate anche attività formative che non siano insegnamenti.

L'indicazione offerta dal CUN introduce la questione della varietà delle attività formative non tradizionali, che sono largamente presenti nell'offerta didattica delle istituzioni partner europee e non europee dove concorrono al raggiungimento dei crediti necessari per l'ottenimento del titolo di studio.

Ad esempio, qualora parte del lavoro di preparazione della prova finale sia svolto nel corso di un'attività di stage o tirocinio è possibile attribuire a queste attività parte dei crediti che sarebbero stati altrimenti attribuiti alla prova finale.

Oltre ai tirocini, rientrano nella categoria delle attività non tradizionali i moduli innovativi, le summer school, i laboratori internazionali, i seminari nell'ambito di progetti di formazione internazionali, etc. anche impartiti attraverso le nuove metodologie del blended and distance learning.

La varietà di approcci formativi è sostenuta dalle metodologie di didattica innovativa applicate nello Student Centerd Learning (SCL). Si citano come esempio il *Problem-based learning*, il *Task-based learning*, il *Learning by doing*, o il *Group learning*, adottate già da tempo nelle università dei paesi dell'EHEA e ora diffuse anche in Italia.

Nel progettare corsi internazionali, Joint Programmes e Double Degrees, occorre operare una scelta riguardo alle modalità da utilizzare per la didattica anche valutando la varietà di iniziative di didattica innovativa offerte dai partner internazionali.

Una volta individuato il partner che meglio corrisponde agli obiettivi internazionali da raggiungere, è bene procedere congiuntamente ad un'analisi, anche in consultazione con gli studenti, i docenti e le altre parti interessate, dell'effettivo bisogno di introdurre lo SCL nel piano di studi internazionale.

E' inoltre essenziale produrre descrizioni accurate e comprensibili delle competenze attese al termine del corso di studio e delle singole attività di didattica innovativa, e progettare assieme ai partner modalità di verifica del profitto, misurate in ECTS, che possano consentire allo studente di percepire il raggiungimento degli esiti previsti ed ai docenti di misurarlo correttamente.

Le indicazioni riportate più sopra valgono anche ai fini della progettazione degli Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJM).

## **DOCENTI**

E' stato detto in precedenza che i corsi interateneo a ordinamento congiunto, Joint Programmes, sono progettati in collaborazione con i partner internazionali al momento della stesura dell'ordinamento. In questa fase occorre definire anche la configurazione del corpo docente del corso.

I decreti ministeriali riguardanti la valutazione, l'autovalutazione, l'accreditamento e l'accreditamento periodico dei corsi di studio universitari, stabiliscono che i corsi interateneo a ordinamento congiunto, Joint Programmes, possono utilizzare tra i docenti di riferimento, fino al limite del 50%, i docenti appartenenti a università straniere (in qualità di "docenti in convenzione" ai sensi dell'articolo 6, comma 1, Legge n. 240/2010 o di "docenti a contratto" ai sensi dell'articolo 24, comma 3, Legge n. 240/2010).

Esclusivamente i corsi interateneo con Atenei stranieri che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto per tutti gli studenti potranno utilizzare come docenti di riferimento professori e ricercatori di tali Atenei stranieri secondo quanto riportato nella convenzione interateneo o attraverso convenzione ex art. 6, comma 11, L. n. 240/2010 o con incarico di insegnamento ex art. 23, L. n. 240/2010 entro il limite massimo del 50% fermo restando il numero minimo di professori a tempo indeterminato.

I docenti stranieri così arruolati possono esercitare la docenza nelle sedi di origine. In questo caso, gli studenti delle due parti, o del partenariato, svolgono il programma di studio nelle diverse sedi universitarie. Viceversa, tutti i docenti del corso possono svolgere la loro attività didattica presso un'unica istituzione che sarà stata scelta come sede del corso, con la mobilità di una parte di essi verso la sede prescelta.

Occorre infine ricordare che i docenti del partenariato internazionale, ai fini dello svolgimento di un corso interateneo internazionale o di un corso con mobilità strutturata, possono svolgere periodi di mobilità Erasmus+ per insegnamento e per attività brevi di formazione inserite nel piano di studi del corso internazionale: summer school, laboratori, seminari, finanziate anche nell'ambito di programmi europei (Erasmus+ BIP, Partenariati per la Cooperazione, ecc.)

## **GLI STUDENTI: LA MOBILITÀ PER TITOLI**

### **Joint Programmes**

Come descritto più sopra, i corsi interateneo internazionali con ordinamento congiunto, Joint Programmes, e quelli con mobilità strutturata per titolo, Double Degrees, prevedono la mobilità.

Nei corsi interateneo a ordinamento congiunto gli studenti delle due o più sedi partner sono tutti immatricolati in un unico corso di studio e svolgono tutti lo stesso programma.

Salvo il caso in cui il corso Joint Programme sia tenuto in un'unica sede, le attività formative sono attivate presso tutti gli atenei partner per la parte di loro competenza, quindi prevedono la mobilità di tutti gli studenti tra le diverse sedi partner.

Resta fermo il principio che tutti gli studenti seguono un percorso unitario concordato tra gli atenei che concorrono al corso di studi.

### **Double Degrees**

I corsi con mobilità strutturata per titolo, Double Degrees, comportano obbligatoriamente la mobilità degli studenti in quanto il curriculum internazionale prevede che il piano di studi a ordinamento nazionale offerto da ciascun partner sia integrato da specifiche attività formative presenti nell'offerta didattica del corso dell'altra o più sedi.

Pertanto, per ottenere il titolo di studio, gli studenti iscritti al curriculum internazionale devono svolgere la formazione in entrambe o, se previsto, nelle diverse sedi del partenariato.

Come già detto in precedenza, la Commissione Europea, con il programma EMJM, ha codificato numerosi aspetti riguardanti i corsi attivati in collaborazione tra partner stranieri, ai fini di una piena integrazione dei percorsi di studio. Ha pertanto stabilito in **almeno 6 mesi** la durata minima del soggiorno all'estero nell'ambito di un EMJM.

Questa indicazione è adeguata alle caratteristiche dei corsi interateneo a ordinamento congiunto, Joint Programmes, che presentano un percorso di studio unitario in tutte le sedi del partenariato. In questo caso la mobilità offre agli studenti l'opportunità di sperimentare contesti di apprendimento e metodi di insegnamento diversi.

Tale durata è generalmente applicata dalle istituzioni dell'EHEA per i corsi internazionali (Joint e Double Degrees), tant'è che la normativa italiana ha ripreso l'indicazione EMJM, anche sulla base di una prassi adottata in Europa, intervenendo per stabilire lo stesso termine (almeno 6 mesi) per i corsi con mobilità strutturata per titolo. Con una mobilità di durata inferiore, essi non possono essere identificati come tali.

La regola d'oro espressa a suo tempo dai Bologna Promoters, ma ancora valida per i corsi con mobilità strutturata per titolo, Double Degrees, suggerisce periodi di mobilità di durata congrua.

Nel progettare i corsi con mobilità strutturata per titolo, occorre tenere presenti gli obiettivi formativi e come essi si traducono nel piano di studi internazionale, che dovrà equilibrare sulle due (o più) sedi la distribuzione degli insegnamenti.

Ciò vale soprattutto quando i percorsi di studio in questione si distinguono gli uni dagli altri per caratteristiche didattiche o disposizioni normative e regolamentari specifiche previste per l'ottenimento del titolo di studio.

Ai fini della piena integrazione di due percorsi di studio occorre dare uno spazio equivalente all'offerta didattica di ciascuno di essi, per consentire il rilascio dei titoli di studio di entrambe le parti.

Tenuto conto della struttura e della durata dei corsi di primo e secondo livello offerti dalle istituzioni dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, è consigliabile una mobilità di 1 anno per i corsi di laurea magistrale e di 1 anno e mezzo per quelli di laurea triennale e laurea a ciclo unico.

Tale durata può essere ridotta e adeguata alle esigenze del curriculum internazionale quando un corso internazionale è organizzato da più università e la mobilità è prevista presso più sedi partner. In questo caso dovrà essere garantita una durata minima della mobilità di almeno 6 mesi presso le sedi che rilasciano il titolo di studio.

### **Le microcredentials e la virtual mobility**

L'altra forma di mobilità strutturata per titoli accolta dal legislatore è quella di breve durata distribuita sull'intero arco del corso di studi.

Gli studenti di un determinato corso di studi possono cumulare crediti universitari, in misura pari ad almeno 30, svolgendo attività di formazione presso una sede straniera o nell'ambito di un partenariato, in momenti diversi della loro carriera accademica. Al termine del corso di studi, in base alla convenzione che sarà stata stabilita con il partner o all'interno del partenariato, essi ottengono il titolo doppio o multiplo.

La mobilità in questa tipologia di corsi internazionali può riguardare tirocini per la preparazione della tesi oppure altre tipologie di attività formative (microcredentials), parte integrante dell'offerta formativa oppure organizzate specificamente in collaborazione con i singoli partner o nell'ambito di un partenariato.

Le attività di formazione diverse dalle attività pratiche e di laboratorio possono prevedere una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche "virtual mobility", in misura non superiore a un decimo del totale.

## **CREDITI FORMATIVI**

I paesi dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore hanno adottato il sistema di crediti ECTS adattandolo alle esigenze dei propri sistemi nazionali.

Ne deriva che nell'ambito dell'EHEA i sistemi di crediti differiscono sia per il numero di ore assegnato al carico di lavoro dello studente (ad esempio, 25, 28, 30) per ciascun credito, sia per la scala di crediti adottata (multipli di 2, 3, 5, 7).

Nei sistemi universitari non EHEA, i crediti accademici sono calcolati in vario modo. Per taluni sistemi universitari, il credito accademico rappresenta esclusivamente il numero di ore frontali impartite agli studenti per ciascun insegnamento (es. Giappone); in taluni altri comprende sia il numero di ore frontali sia il numero di ore di studio individuale dello studente, calcolate convenzionalmente sommando a ciascuna ora di lezione in classe un certo numero di ore di studio individuale (metodo spesso adottato dalle università statunitensi).

Tenuto conto che i corsi di studio dei paesi dell'EHEA si completano con l'acquisizione di 180 o 240 crediti ECTS (CFU per l'Italia) nel primo ciclo, 60, 90 o 120 crediti nel secondo e 300 o 360 nei corsi a ciclo unico, nella conversione dei crediti stranieri in crediti italiani occorre controllare la corrispondenza tra numero di ore di attività formativa previste per ciascun credito universitario nei due o più sistemi di credito in gioco, la congruenza tra numero di crediti e attività di base, caratterizzanti, affini o integrative nel corso di studi del partner internazionale e il calcolo totale dei crediti necessari per il rilascio del titolo finale.

Si ricorda che, verificati a monte gli obiettivi formativi del corso offerto dal partner, i risultati dell'apprendimento e gli sbocchi professionali, occorre affrontare il computo dei crediti avendo controllato il syllabus e la qualità della docenza di quest'ultimo, per misurarne la congruità con il corso offerto in Ateneo e la corrispondenza con gli standard nazionali.

Ciò vale anche e soprattutto quando si progettano un Joint Programme o un Double Degree con istituzioni non appartenenti allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, che utilizzano un sistema di crediti diverso rispetto a quello adottato nell'EHEA.

### **Combinazione di crediti di valore numerico diverso nei corsi internazionali**

Come si sa, la normativa italiana, al fine di limitare l'eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università, ha stabilito che gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio siano organizzate in modo tale che a ciascuno di esse corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti CFU, o, comunque, non meno di 5.

Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini o integrative, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5. Tale possibilità è prevista anche nei casi in cui sono presenti insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di CFU inferiori a 5-6, nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DD.MM. 16 marzo 2007, nel D.M. 25 novembre 2005 e nel D.I. 2 marzo 2011, siano inferiori a 5-6 CFU e l'assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso, nonché per i corsi di studio internazionali.

Questa regola può dunque essere applicata ai corsi di studio interateneo internazionali con ordinamento congiunto, Joint Programmes, e ai corsi con mobilità strutturata per i quali è previsto il rilascio del titolo doppio o multiplo, Double Degrees, al fine di superare le differenze tra sistemi di crediti accademici nei partenariati internazionali.

E' possibile combinare due o più sistemi di crediti in un percorso internazionale avendo un'idea precisa del carico di lavoro rappresentato da ciascun credito nei sistemi presi in considerazione. Tuttavia, ai fini del rilascio del titolo di studio da parte di tutte le sedi partner, il totale dei crediti conteggiati deve sempre corrispondere a 180 per un corso di primo livello, 120 per un corso di secondo livello, 300 o 360 per corso a ciclo unico.

Nel caso di sistemi universitari con percorsi di primo livello della durata di 4 anni (240 crediti) e percorsi di secondo livello della durata di 1 anno (60 o 90 crediti), il numero minimo di crediti previsto dai sistemi di entrambe le parti (o di tutte le parti) per il rilascio del titolo di studio deve essere osservato. Le parti si accorderanno per definire le modalità più adeguate per il raggiungimento dei crediti necessari ai fini del rilascio dei rispettivi titoli di studio.

Ai sensi della norma, è possibile operare come illustrato previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti, fermo restando il rispetto degli obiettivi formativi specifici del corso di studi e il raggiungimento dei risultati dell'apprendimento attesi, nonché la prevalente aderenza ai contenuti e alle attività previste nel percorso formativo o comunque ad esso riconducibili.

### **Suddivisione delle attività formative nei corsi internazionali**

La norma prevede che ciascun corso di studi assegni almeno 18 CFU per le lauree e 12 CFU per le lauree magistrali ad attività formative affini o integrative, in modo tale da assicurare che allo studente sia offerta una formazione culturalmente ampia, che tenga presente anche le culture di contesto e la formazione interdisciplinare.

*Joint Programmes:* Va da sé che, nella progettazione di un corso interateneo internazionale a ordinamento congiunto, Joint Programme, siano rispettate le caratteristiche degli insegnamenti di base e caratterizzanti e quelle delle attività formative affini o integrative e la relativa suddivisione.

*Double Degrees:* Poiché la parte preminente del corso di studi è costituita dagli insegnamenti di base e caratterizzanti, nei corsi a mobilità strutturata per titolo, Double Degrees, è bene comporre il curriculum internazionale verificando che esista una sostanziale corrispondenza tra gli insegnamenti di base e caratterizzanti dei due o più corsi di studio che prendono parte al percorso internazionale.

La parte del corso mutuata dal partner o dai partner stranieri, che concorre alla definizione del curriculum internazionale, potrà essere costituita da attività formative affini o integrative che contribuiranno ad una maggiore multidisciplinarietà dei percorsi formativi.

La norma stabilisce che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio devono prevedere attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo, nella misura di un minimo di 12 CFU per le lauree e di 8 CFU per le lauree magistrali.

La norma tutela altresì l'autonomia della scelta da parte degli studenti ai quali è data libertà di scegliere tra tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo, consentendo loro anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle attività di base e caratterizzanti.

In quanto non sono ammissibili interpretazioni limitative o riduttive delle norme, in particolare relativamente all'autonomia degli studenti per quanto riguarda la programmazione delle attività a scelta, per evitare di perdere la coerenza del progetto formativo il

CUN raccomanda di limitare il numero di crediti attribuiti alle attività a scelta dello studente, non superando di norma i 18 CFU per le lauree e i 15 CFU per le lauree magistrali.

Le attività a scelta dello studente non devono essere usate per attività che lo studente deve obbligatoriamente scegliere all'interno di liste predeterminate di insegnamenti. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo o delle istituzioni partner di un Joint Programme o Double Degree.

Se si intende consentire agli iscritti l'acquisizione curriculare di almeno una parte dei CFU in discipline diverse da quelle previste dal percorso di studio, è possibile assegnare un numero congruo di crediti alle attività a scelta dello studente, indicandone la motivazione nelle note alle altre attività.

Tali scelte devono essere motivate facendo esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici o agli sbocchi professionali del corso di studi, oppure a necessità legate ad accordi per il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli con atenei stranieri.

### **Lo Student Centered Learning**

L'apprendimento centrato sullo studente (SCL) ritiene prioritario investire tempo e risorse per aumentare le conoscenze e competenze necessarie per svolgere un ruolo attivo nella società, questo obiettivo richiede una progettazione dei percorsi formativi basata sui risultati dell'apprendimento e sui crediti universitari intesi come unità di misura del tempo necessario per raggiungere le conoscenze e le abilità attese.

Poiché i risultati dell'apprendimento possono essere acquisiti attraverso una varietà di percorsi di apprendimento, di sistemi di offerta formativa e in diversi contesti di apprendimento, gli accordi relativi al riconoscimento dei crediti devono essere abbastanza flessibili per adattarsi ai percorsi di apprendimento individuali e, alla fine, evitare la moltiplicazione dei processi di valutazione.

Ciò implica gestire la diversità degli approcci esistenti nel descrivere e valutare i risultati dell'apprendimento e aprire la strada all'attribuzione di crediti alle esperienze di apprendimento informale e non formale.

A questo fine, in ambito EHEA si stanno sperimentando da alcuni anni unità di apprendimento modulari, autoconsistenti e orientate a specifiche necessità.

In conformità con gli obiettivi delineati, il mandato espresso nel Comunicato di Roma 2020 dai Ministri dell'EHEA invita ad "esplorare come e in quale misura queste unità di insegnamento di durata inferiore e flessibili, incluse quelle che conducono all'attribuzione di specifici crediti universitari (microcredentials), possono essere definite, sviluppate, attivate dalle istituzioni che hanno adottato gli strumenti EHEA".

In attesa che questa tipologia di attività formative sia regolamentata dai Quadri Nazionali dei Titoli dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e sia stabilito un sistema di microcredentials in ciascuno dei paesi dell'EHEA, nei Joint Programmes e nei Double Degrees il numero di crediti accademici da attribuire alle attività di didattica innovativa di breve durata deve essere concordato tra i partner sulla scorta delle disposizioni emanate dai rispettivi ordinamenti nazionali e dai regolamenti di Ateneo.

### **I crediti assegnati alla preparazione della tesi**

La divergenza tra sistemi nazionali di crediti accademici si presenta anche quando si prenda in considerazione l'ammontare del numero di crediti assegnati all'elaborato finale e alla tesi di laurea in ciascun sistema di istruzione superiore.

Per di più, taluni sistemi universitari non prevedono la preparazione di un elaborato finale e della tesi di laurea, sebbene il loro ordinamento consista di corsi di laurea da 180/240 crediti e di laurea magistrale da 120, 90 o 60 crediti.

Nel progettare il curriculum internazionale, occorre regolamentare le modalità attraverso le quali gli studenti delle due o varie sedi partner potranno completare il ciclo di studi e ottenere il numero previsto di crediti ai fini del rilascio del titolo finale.

Il numero di crediti attribuito all'elaborato finale e alla tesi di laurea deve essere commisurato al tempo effettivamente impiegato per la sua preparazione. Nell'applicare la regola, occorre tenere come riferimento il valore, in termini di carico di lavoro dello studente, espresso da ciascun credito CFU (ECTS) in Ateneo e nelle sedi partner.

Qualora il numero di crediti assegnati da ciascuna sede al lavoro svolto per l'elaborato finale e per la tesi sia diverso, è possibile colmare le lacune calcolando come parte integrante dei crediti necessari per completarne la preparazione i crediti di attività formative previste dal piano di studio nazionale dell'istituzione partner che lo studente potrà scegliere per accumulare il numero di crediti necessario.

Nel caso in cui il lavoro di fine corso non sia previsto presso l'università o le università partner, occorre verificare che il regolamento accademico delle sedi partner preveda attività ad esso assimilabili quali, tirocini in azienda, ricerche di laboratorio, raccolta ed elaborazione di dati, che siano misurabili in crediti e utilizzate ai fini del rilascio del titolo.

## **RECLUTAMENTO, ISCRIZIONE, PROGRAMMA DI STUDI/LEARNING AGREEMENT**

### **Reclutamento**

Nel predisporre le fasi di reclutamento degli studenti dei corsi internazionali occorre tenere presente che, nei paesi partner, gli studenti scelgono il corso di studio a cui si iscriveranno al più tardi nella primavera precedente all'inizio dell'anno accademico.

La diversità nelle procedure di accreditamento di nuovi corsi in Europa e nel resto del mondo non facilita l'armonizzazione dei processi di reclutamento.

In base alle procedure di accreditamento applicate dal nostro sistema universitario, il caricamento in banca dati di un corso di studio avviene alla fine di gennaio. Ultimato l'iter di accreditamento agli inizi di giugno, il corso è attivato in ottobre.

Ne consegue che un corso interateneo internazionale a ordinamento congiunto, Joint Programme, non può essere attivato in tempo utile per l'iscrizione degli studenti stranieri.

Il ritardo nella pubblicizzazione del corso si protrae nei cicli successivi in quanto i Manifesti degli Studi sono pubblicati ogni anno nel mese di settembre.

Per ovviare alla difficoltà di raggiungere un pubblico di potenziali iscritti stranieri ai corsi internazionali di Ateneo, è opportuno iniziare attivando una collaborazione didattica limitata alla mobilità per crediti (mobilità Erasmus+) o alla mobilità strutturata per titoli (Double Degree).

In particolare, quest'ultima forma di collaborazione accademica internazionale consente di sperimentare la compatibilità dei diversi sistemi di istruzione: modalità di apprendimento, calendari accademici, sistemi di crediti, forme di valutazione dei risultati degli studenti; e di trovare soluzioni per una gestione efficace del corso internazionale.

A sostegno di ciò, viene utile l'impostazione di metodo stabilita dalle linee guida del programma Erasmus Mundus Joint Masters che con la calendarizzazione dei processi di reclutamento, iscrizione e svolgimento del percorso didattico contribuisce a elaborare metodi per l'ottimizzazione dei processi di gestione di Joint Programmes e Double Degrees.

La fase di sperimentazione attraverso una mobilità strutturata consente di pubblicizzare la collaborazione didattica tra partner stranieri con i potenziali iscritti.

Consente altresì di progettare, con la possibilità di farne partecipi gli studenti, un nuovo corso di studi internazionale a ordinamento congiunto partendo da un corso a mobilità strutturata per titolo (Double Degree).

Un tale approccio è previsto dal legislatore europeo quando si prenda in considerazione un corso EMJM. Le regole del programma consentono in effetti la trasformazione di un Double Degree EMJM in un Joint Programme EMJM proprio in considerazione dei limiti determinati dalle tempistiche imposte dalle normative nazionali allo svolgimento contemporaneo delle fasi di accreditamento.

### **Iscrizione**

Analogamente a quanto avviene per il reclutamento degli studenti, in molti casi le università che organizzano corsi internazionali rilevano una sfasatura nei calendari accademici; non solo, le date e le modalità di iscrizione ai corsi di ciascuna sede seguono specifiche regole nazionali che differiscono tra loro.

Nei corsi interateneo a ordinamento congiunto, Joint Programmes, all'atto della costituzione del corso di studio occorre stabilire le modalità di iscrizione degli studenti, i quali possono iscriversi indifferentemente nell'una o nell'altra sede (o sedi), ma sono immatricolati contestualmente in tutti gli atenei, dopo essere stati selezionati all'ingresso, qualora previsto, da ciascun partner o da una commissione unica, composta da rappresentanti delle università che partecipano al Joint Programme.

L'immatricolazione contestuale degli studenti è necessaria anche in considerazione del fatto che occorre segnalare in banca dati gli studenti, indipendentemente da dove essi si trovino ad iniziare il corso di studi, onde evitare la presenza in banca dati di corsi di studio senza studenti.

Nei corsi di studio a mobilità strutturata con rilascio del titolo, Double Degrees, le procedure di ammissione sono gestite autonomamente da ciascuna sede partner.

Ciascun ateneo partner può scegliere di iscrivere sin dall'inizio gli studenti al curriculum internazionale finalizzato al doppio titolo. Ciò avviene di norma nel caso in cui il curriculum internazionale preveda che il primo anno (o semestre) di studi debba essere svolto presso l'università partner. Gli studenti sono selezionati a partecipare al curriculum internazionale entro una data stabilita in relazione alla data prevista per l'iscrizione presso l'Università ospite.

In alternativa, gli studenti possono immatricolarsi al corso di studio e successivamente essere ammessi al curriculum internazionale che porta al conseguimento del titolo doppio o multiplo.

In questo caso l'ammissione al curriculum internazionale, strutturato in una prima parte di formazione svolta in Ateneo e in una seconda presso l'università (o più università) ospite, avviene nel corso del primo anno di studio, in quanto il Collegio Didattico ritiene di essere in grado, in questo modo, di valutare le competenze acquisite dagli studenti e l'idoneità dei candidati a partecipare al curriculum.

Le modalità di iscrizione sono descritte nella convenzione che regola il percorso internazionale.

Si ricorda infine che l'Ateneo ha l'obbligo formalizzare il curriculum internazionale con il suo inserimento nel regolamento didattico, ai fini della registrazione degli studenti e del riconoscimento in carriera delle attività svolte presso l'università partner.

### **Programma di studi/Learning Agreement**

#### *Joint Programmes*

Si ricorda che il programma di studi dei corsi interateneo internazionali a ordinamento congiunto, Joint Programmes, è stabilito congiuntamente dai partner all'atto dell'istituzione del corso e per tutti gli studenti è previsto uno stesso piano di studi.

Prima dello svolgimento della mobilità obbligatoria nella sede straniera, essi potranno o meno sottoscrivere un Learning Agreement a seconda che ricevano un finanziamento Erasmus+ di mobilità, in quanto nel sottoscrivere il documento essi si impegnano a ottemperare alle regole del Programma, oppure che il Learning Agreement sia richiesto dall'università partner.

#### *Double Degrees*

Nel definire il piano di studi del curriculum internazionale, Double Degree, occorre tenere presente che gli insegnamenti di base e caratterizzanti saranno seguiti presso l'università di origine, oppure nell'università partner se i due curricula internazionali coincidono, mentre le previste attività didattiche affini o integrative e a scelta dello studente potranno comprendere insegnamenti di base e caratterizzanti o altre attività affini o integrative presenti nell'offerta formativa del partner o dei partner ed essere svolti nelle sedi straniere.

Nel progettare il curriculum internazionale, occorre osservare le regole stabilite dal calendario accademico delle due (o più) università partner.

E' possibile organizzare la mobilità degli iscritti al curriculum internazionale rispettando la distribuzione degli insegnamenti stabilita dalle sedi che impartiscono il corso, fermo restando che lo studente dovrà svolgere almeno un semestre di studio (30 ECTS) all'estero.

Il piano di studio del curriculum, stabilito dai partner e formalizzato in convenzione, può prevedere la mobilità in periodi non consecutivi.

Nel rispetto degli ordinamenti e dei regolamenti dei corsi di studio, l'Ateneo può definire con gli atenei partner un ventaglio di combinazioni di insegnamenti o di altre attività formative, inserendoli in convenzione, per consentire agli studenti del curriculum internazionale di creare piani di studio personalizzati.

Gli studenti che si iscrivono o optano per il curriculum internazionale di un corso si impegnano, attraverso la sottoscrizione di un Learning Agreement, a svolgere il programma internazionale.

Nel regolamento del corso e nel Manifesto degli Studi è possibile precisare che agli studenti che non siano stati in grado di condurre a termine il programma di studio presso l'università partner, è concesso di ripetere gli esami e completare il ciclo di studi in Ateneo ai fini dell'ottenimento del solo titolo nazionale.

### CORRISPONDENZA TRA SISTEMI DI VOTI ACCADEMICI

Nei paesi dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e al di fuori di esso, i sistemi nazionali di votazione accademica seguono principi diversi che, nei casi più estremi, si traducono in scale di valori estese fino ad un massimo di cinque voti utili, espressi anche in lettere, o al contrario, sono organizzati in multipli di 10 fino ad arrivare al 100.

Nel definire la corripendenza tra sistemi di voti accademici, è necessario partire dalla conoscenza dei sistemi nazionali di voti maturata con la mobilità studentesca Erasmus.

Occorre tuttavia approfondire l'analisi degli aspetti che concorrono alla definizione del voto di profitto, tenendo conto che esso è commisurato alle caratteristiche dell'insegnamento in un corso specifico e ai requisiti stabiliti dalla commissione d'esame per il superamento di ciascuna prova.

Ciò è tanto più importante nei corsi internazionali, ove devono essere applicate regole condivise, certe e trasparenti di attribuzione dei voti ai fini del rilascio del titolo di studio congiunto o del titolo nazionale delle diverse sedi (doppio o multiplo).

Occorre tenere presente inoltre che una lettura immediata dei risultati delle prove di esame nelle sedi partner è necessaria in quanto gli Uffici preposti presso tutti i partner condividono la gestione delle carriere degli studenti ai fini dell'aggiornamento in carriera automatico e del rilascio dei titoli.

Nei corsi di studio internazionali, la traduzione in voto nazionale della notazione ottenuta dallo studente presso l'università partner deve basarsi su un accordo tra i partner che tenga conto non solo della diversità tra scale di voti, ma anche dei metodi di attribuzione di ciascun voto nelle due o più sedi.

Avendo ben presenti gli aspetti contenutistici e qualitativi della prova d'esame, per facilitare la conversione dei voti è opportuno adottare il metodo Egracons ([www.egracons.eu](http://www.egracons.eu)), raccomandato dalla Commissione Europea e applicato nei paesi EHEA, di cui si dà un esempio di seguito.

Con questo metodo, la conversione di ciascun voto si basa sul numero totale di voti assegnati in un corso di studi della stessa area e di pari livello, e sul numero di volte che ciascun voto è stato assegnato, tenendo conto che i voti più bassi e quelli più alti risultano essere i meno assegnati. Il risultato di questa operazione deve essere confrontato con quello calcolato con lo stesso metro dalla sede partner.

INSTITUTION NAME (in English)	Ghent University																			
INSTITUTION NAME (in local language)	Universiteit GENT																			
ABBREVIATION	UGENT																			
ERASMUS CODE	B GENT01																			
COUNTRY CODE	BE																			
CITY (in English)	GENT																			
CITY (in local language)	GHEENT																			
Academic years considered - From /to	2012-2013	2015-2016																		
START DATE (of data period to be processed)	2012	10																		
END DATE (of data period to be processed)	2016	08																		
											* From the lowest grade to the highest, lowest grade left. Specify each grade									
GRADING TABLE	Grading Scale Number -> 1	If more than 1 scale copy and add this line just before TEMPLATE_END as needs																		
Row Number	CYCLE (MA or BA)	DEGREE TITLE	DEGREE TITLE IN ENGLISH	ISCED	TOTAL MARKS	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	BA	Bachelor of Science in de geologie	Bachelor of Science in Geology	0532	930	71	103	126	147	158	152	100	49	16	6	2				
2	MA	Master of Science in Geology	Master of Science in Geology	0533	970	41	76	100	133	162	202	119	89	37	10	1				
3	BA	Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde	Bachelor of Science in linguistics and literature	0232	9967	870	984	1350	1576	1688	1434	1100	583	282	86	14				
4	MA	Master of Arts in de taal- en letterkunde	Master of Science in linguistics and literature	0232	3509	182	186	235	420	585	616	567	359	189	60	10				
5	BA	Bachelor of Science in de Ingenieurswetenschappen	Bachelor of Science in Engineering	0718	2781	328	312	352	348	352	368	284	206	136	75	20				
<b>TEMPLATE_END</b> DO NOT INSERT LINES BELOW - DO NOT DELETE THIS LINE - DO NOT MODIFY CONTENT IN BOLD																				
<b>INSTRUCTIONS</b> = WHERE TO FIND INSTRUCTIONS for this Grading Table Template worksheet																				

Nel caso illustrato, il sistema prevede una scala di dieci voti utili, dal 10 al 20. Dovendo convertire la scala nazionale italiana sulla base del sistema proposto, nel combinare le due scale di voti occorrerà verificare, anche solo con metodo statistico, quali sono i voti che coincidono rispetto al numero di volte in cui sono stati assegnati. La tabella di conversione riporterà i voti, delle due (o più) sedi partner, che coincidono.

Eventuali specificità nell'assegnazione dei voti saranno trattate dai partner mediante una valutazione delle casistiche. Di tale processo dovrà rimanere traccia nella documentazione allegata alla convenzione.

La tabella di conversione dei voti deve essere allegata alla convenzione stipulata dai partner. Essa deve essere monitorata e aggiornata periodicamente dagli organi competenti delle università del partenariato, anche in relazione alle modifiche apportate al

percorso di studi nelle due o più sedi partner. Eventuali modifiche alla tabella di conversione devono essere oggetto di un emendamento della convenzione.

Nel caso di corsi interateneo internazionali a ordinamento congiunto, Joint Programmes, tutti gli iscritti saranno valutati sulla base della tabella di corrispondenza dei voti stabilita dai partner.

Per quanto riguarda i corsi con mobilità strutturata per titoli (Double Degrees), è opportuno utilizzare un'unica tabella di corrispondenza dei voti, sia per gli studenti del curriculum internazionale, sia per gli iscritti al corso nazionale in mobilità Erasmus, per evitare disparità.

## **VOTO DI LAUREA**

Come si sa, il calcolo della media finale di laurea è ponderato sui crediti formativi acquisiti con gli esami verbalizzati in trentesimi, alla quale vanno aggiunti i punti che riflettono la valutazione della prova finale e gli eventuali punti aggiuntivi.

In generale, i criteri di definizione della scala di punti per la valutazione della prova finale e degli eventuali punti aggiuntivi sono stabiliti dal Collegio Didattico di ciascun corso di studio.

Nei corsi di studio internazionali, la modalità di calcolo del voto finale adottata dal nostro sistema nazionale deve essere posta a confronto con le misure in vigore nei paesi partner che, nella maggior parte dei casi, differiscono da quelle italiane.

Per assicurare trasparenza di metodo ed evitare ogni disparità tra i voti finali delle sedi partner, il Collegio Didattico del corso di studio interessato dovrà concordare con i partner la modalità di conteggio dei voti della prova finale.

I due o più sistemi di calcolo del voto finale applicati a livello nazionale e le relative scale di voti devono essere indicate in convenzione, dove sarà altresì illustrata la modalità di calcolo adottata dai partner per il corso internazionale.

## **PROVA FINALE, DIPLOMA, DIPLOMA SUPPLEMENT**

### **La prova finale**

Nei corsi interateneo internazionali a ordinamento congiunto, Joint Programmes, e nei corsi con mobilità strutturata che prevedono l'attivazione di un curriculum internazionale ai fini del rilascio del titolo doppio o multiplo, Double Degrees, la preparazione dell'elaborato finale o della tesi di laurea magistrale, è svolta da ciascuno studente sotto la supervisione di almeno due docenti, uno in ciascuna delle sedi che rilasciano il titolo.

L'esame finale è svolto in ottemperanza alle disposizioni vigenti nelle istituzioni coinvolte. La commissione giudicatrice, composta da almeno tre membri provenienti dalle istituzioni partner, è nominata in accordo ai regolamenti interni della sede presso la quale si tiene l'esame finale.

La discussione può tenersi presso una delle istituzioni con le modalità previste nella sede prescelta.

Le sessioni di laurea sono calendarizzate in modo diverso in ciascun paese. Nel definire l'organizzazione del corso internazionale occorre concordare il calendario delle attività tenendo conto delle scadenze previste per le attività di verifica dalle normative nazionali e dalle regole interne nelle due o più sedi del partenariato (vedi anche reclutamento).

La calendarizzazione delle attività deve facilitare la carriera degli studenti mediante accorgimenti che contribuiscano al completamento della formazione accademica nei tempi previsti dal corso di studi internazionale, in modo tale da consentire ai giovani laureati un rapido accesso al mondo del lavoro o la prosecuzione della carriera di studio e di ricerca.

Quanto alla prova finale, è possibile accordarsi, inserendolo in convenzione, su un'unica sessione annuale a cui partecipano i laureandi di tutte le università partner. La sessione si svolgerà, in una data compatibile con il termine previsto da tutti i partner per il completamento del programma di studio, presso una sede a scelta del partenariato, o in videoconferenza.

### **Il diploma**

Come descritto in precedenza, al termine di un corso internazionale, Joint Programme o Double Degree, gli atenei partner rilasciano il titolo congiunto, doppio o multiplo.

Queste definizioni stanno ad indicare che: a) due o più università organizzano un corso di studio interateneo internazionale a ordinamento congiunto che avrà un'unica denominazione anche se talvolta declinata in forma diversa nelle sedi partner; b) oppure attivano una mobilità strutturata per titolo che porta al rilascio del titolo nazionale da parte di due o più degli atenei che partecipano al corso, titolo doppio o multiplo.

Queste stesse definizioni sono utilizzate, con significato diverso, anche per indicare il tipo di pergamena consegnata allo studente.

Le soluzioni scelte, ancora una volta, sono le più varie e dipendono da norme nazionali e regolamenti locali. Di seguito se ne presentano alcune tra le più usate.

Nel caso di un corso internazionale a ordinamento congiunto, il modello di pergamena potrà essere unico, Joint Degree/Diploma, per tutti gli studenti e riportare oltre al nome delle istituzioni partner la denominazione del titolo rilasciato.

In alternativa, ciascuna sede produrrà il proprio modello di pergamena, Double/Multiple Degree/Diploma, nel quale potrà essere specificato che il titolo di studio è rilasciato congiuntamente dai partner.

Nel caso di corsi con mobilità strutturata per titolo, le università del partenariato possono stabilire di produrre un'unica pergamena Joint Degree/Diploma che riporta i nomi delle due o più università partecipanti e la denominazione del titolo nazionale che esse rilasciano.

In alternativa, i partner possono decidere che ciascuno di essi rilascia la propria pergamena, Double/Multiple Degree/Diploma, nella quale è riportata la denominazione del titolo nazionale.

In questo ultimo caso, si preferisce modificare il modello nazionale di pergamena con l'aggiunta di un'indicazione riguardante il carattere internazionale del corso e il nome del partner o partners stranieri che vi prendono parte.

Si ricorda che l'Ateneo, al pari di ogni altra università in Europa e nel mondo, ha un proprio modello di pergamena.

Qualora i partner propongano un modello unico di pergamena, esso potrà essere adottato previa verifica e approvazione da parte della Direzione Segreteria Studenti.

Un fac-simile del modello unico di pergamena o di quello rilasciato da ciascuna istituzione partner può essere allegato alla convenzione.

### **Il diploma supplement**

Si ricorda che ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

Il documento fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente.

Il diploma supplement messo a punto per i Joint Programmes e i Double Degrees, descrive i diversi aspetti del percorso di studio indicando con chiarezza in quale istituzione e in quale programma di studio le singole unità di apprendimento del percorso internazionale sono state acquisite.

Esso accompagna il diploma di studio di ciascuna delle istituzioni che rilasciano un titolo congiunto, doppio o multiplo (Joint Programmes e Double Degrees).

Nell'ambito di un consorzio di università, può essere adottato un unico modello di Diploma Supplement. Il partenariato può altresì decidere che esso sia rilasciato da un'istituzione partner designata. Il modello unico di Diploma Supplement deve indicare nella lingua originale tutti i nomi ufficiali delle qualifiche rilasciate dalle istituzioni partecipanti che conferiscono il titolo.

La Direzione Segreteria Studenti è competente per la formulazione e il rilascio del Diploma Supplement.

### **ORGANI COMPETENTI, APPROVAZIONI**

I Collegi didattici sono responsabili della corretta applicazione della normativa ai fini dell'attivazione dei corsi di studio internazionali.

Verificano la coerenza degli obiettivi formativi e dei risultati dell'apprendimento, la corrispondenza tra sistemi di crediti universitari, la correttezza dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa, la corretta conversione dei voti universitari e del voto finale, ponendo a confronto il sistema d'istruzione italiano e quello dei paesi sede delle università partner.

Su indicazione del Collegio Didattico competente, con propria delibera, il Consiglio di Dipartimento referente e i Consigli dei Dipartimenti associati propongono agli Organi di Ateneo l'attivazione dei corsi internazionali.

Il Collegio Didattico monitora l'andamento del corso, il carico di lavoro e il tempo medio per il completamento del programma, propone gli adeguamenti necessari, aggiorna le tabelle di conversione dei voti universitari e del voto finale.

Produce una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti che il Consiglio di Dipartimento referente e i Consigli dei Dipartimenti associati presentano agli Organi di Ateneo unitamente alla delibera con la proposta di rinnovo del corso.

### **LA CONVENZIONE**

La convenzione per l'attivazione di un corso internazionale, sia esso un corso interateneo internazionale (Joint Programme) o un corso con mobilità strutturata per titolo (Double Degree) dovrà essere fondata sui seguenti elementi:

- L'istituzione o le istituzioni partner devono essere accreditate;
- Devono essere indicati i riferimenti alla normativa nazionale di ciascun paese partner riguardante i percorsi internazionali di studio;
- Deve essere brevemente illustrato il sistema d'istruzione superiore (primo e secondo livello) vigente nei paesi partner;
- Devono essere citate la denominazione del corso interateneo internazionale e la denominazione del titolo di studio rilasciato (Joint Programmes); o la denominazione dei corsi di studio che concorrono alla creazione del curriculum internazionale e la denominazione dei titoli di studio rilasciati da ciascuna università partner (Double Degrees);
- Devono essere indicati l'organo accademico e gli uffici amministrativi competenti per la gestione del percorso internazionale presso ciascuna sede e, se del caso, la composizione della Commissione accademica congiunta chiamata a coordinare il percorso internazionale;
- Deve essere presentata una breve descrizione degli obiettivi didattici e dei risultati dell'apprendimento attesi per il percorso internazionale;
- Devono essere specificati i requisiti per l'ammissione al percorso internazionale;
- Deve essere descritto il piano di studi e i relativi crediti nonché il piano di mobilità;
- Devono essere indicati i sistemi di crediti, la corrispondenza tra i sistemi di votazioni accademiche, e i metodi di valutazione delle prove di esame, adottati presso ciascuna istituzione partner;
- Deve essere descritto con quale modalità è svolta la supervisione congiunta dell'elaborato finale o della tesi;

- Devono essere descritte le regole per la stesura dell'elaborato finale/tesi e indicati i metodi di valutazione applicati;
- Deve essere indicata la composizione della Commissione congiunta di tesi, se è previsto che la Commissione sia composta da rappresentanti delle istituzioni partner;
- Devono essere descritte le modalità per la discussione della tesi;
- Deve essere indicato il metodo di definizione della scala di punti per la valutazione della prova finale e degli eventuali punti aggiuntivi;
- Deve essere indicato il numero di studenti che possono partecipare al percorso internazionale;
- Devono essere specificati il termine per l'iscrizione al corso e il calendario accademico adottato in ciascuna istituzione partner;
- Deve essere dichiarata la reciprocità relativamente alle tasse universitarie applicate in ciascuna sede partner.